--- Ricerca eseguita ---

Archivio giurisprudenza

Atto normativo numero: 300; anno: 1970; tipo: l.; articolo: 4

Cass. civ., sez. lav., 02-05-2017, n. 10636.

La collocazione, da parte dell'azienda, di strumenti di controllo (nella specie, telecamere) all'interno di locali dove si siano verificati dei furti integra un'ipotesi di controllo difensivo a distanza, estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 4 dello statuto dei lavoratori qualora attuato con modalità non invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, con conseguente legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore di cui si sia, mediante le riprese, accertata la responsabilità dei furti, in Foro it., 2017, I, 1915; Lavoro giur., 2017, 863, n. SILVESTRI; Notiziario giurisprudenza lav., 2017, 647

Cass. civ., sez. lav., 08-11-2016, n. 22662.

Non è soggetta alla disciplina dell'art. 4, 2º comma, stat. lav. l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori, in Lavoro giur., 2017, 346, n. RECCHIA; Riv. giur. lav., 2017, II, 276 (m), n. SAURO; Dir. e pratica lav., 2017, 1367, n. LA MENDOLA

Cass. civ., sez. lav., 05-10-2016, n. 19922.

L'effettività del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori richiede che anche per i c.d. controlli difensivi trovino applicazione le garanzie dell'art. 4, 2º comma, l. n. 300 del 1970; ne consegue che se, per l'esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti ed apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi (nella specie, la suprema corte ha ritenuto illegittimo l'utilizzo dei dati rilevati dal sistema di controllo satellitare gps, istallato sulle vetture in uso ai dipendenti di un istituto di vigilanza, nonché dal sistema c.d. patrol manager, per la verifica dell'effettività delle visite presso i clienti), in Arch. circolaz., 2017, 31; Riv. giur. lav., 2017, II, 28 (m), n. TROJSI, MELLACE; Mass. giur. lav., 2017, 37, n. VIDIRI, SPINELLI; Riv. it. dir. lav., 2017, II, 26, n. CRISCUOLO, INGRAO

Cass. civ., sez. I, 19-09-2016, n. 18302.

In tema di tutela della riservatezza nello svolgimento del rapporto di lavoro, sono illegittime la conservazione e la categorizzazione dei dati personali dei dipendenti, relativi alla navigazione in internet, all'utilizzo della posta elettronica ed alle utenze telefoniche da essi chiamate, acquisiti dal datore di lavoro - benché affidatario, come nella specie, di compiti di rilievo pubblicistico - attraverso impianti e sistemi di controllo la cui installazione sia avvenuta senza il positivo esperimento delle procedure di cui all'art. 4, 2º comma, l. n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.leg. n. 151 del 2015), applicabili anche ai controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando comportino la possibilità di verifica a distanza dell'attività di questi ultimi, ed in assenza dell'acquisizione del consenso individuale e del rilascio delle informative previste dal d.leg. n. 196 del 2003; il trattamento di quei dati si traduce, altresì, nella violazione dell'art. 8 menzionata l., che vieta lo svolgimento di indagini sulle opinioni e sulla vita personale del lavoratore, anche se le informazioni raccolte non siano in concreto utilizzate, in Lavoro giur., 2017, 159, n. SALAZAR, FAILLA; Giur. it., 2017, 321 (m), n. RIZZUTI; Riv. giur. lav., 2017, II, 276 (m), n. SAURO; Mass. giur. lav., 2017, 37, n. VIDIRI, SPINELLI; Riv. it. dir. lav., 2017, II, 26, n. CRISCUOLO, INGRAO

Cass. pen., sez. III, 31-01-2017, n. 22148.

L'installazione nel luogo di lavoro di un sistema di videosorveglianza mediante telecamere (c.d. controllo a distanza) costituisce reato, ai sensi del combinato disposto degli art. 4 e 38 l. 300/70 (anche a seguito della normativa sopravvenuta di cui all'art. 23 d.leg. 151/15), laddove attuata in difetto di assenso sindacale ovvero di provvedimento autorizzativo da parte della direzione territoriale del lavoro, risultando a tal fine irrilevante e privo di effetti scriminanti il consenso prestato dai singoli lavoratori interessati, in Foro it., 2017, II, 377; Riv. pen., 2017, 526; Notiziario giurisprudenza lav., 2017, 286; Dir. e pratica lav., 2017, 1523; Dir. e pratica lav., 2017, 1681, n. SERVIDIO

Cass. pen., sez. III, 08-09-2016, n. 51897.

L'installazione nei luoghi di lavoro di impianti audiovisivi, da cui derivi una forma di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, in assenza di accordo sindacale o di autorizzazione amministrativa, integra la fattispecie di reato desumibile dal combinato disposto degli art. 114, che fa riferimento, per relationem, all'art. 4 statuto dei lavoratori, e 171 d.leg. n. 196 del 2003 (nella specie, la corte, nel confermare la sentenza di merito, chiarisce che, trattandosi di «reato di durata», in cui la rilevanza del fatto oltrepassa il momento specifico della installazione, per involgere la reiterazione nel tempo della condotta consistente nell'utilizzo degli impianti audiovisivi, va ritenuto punibile il datore di lavoro che, pur non avendo proceduto alla diretta installazione di questi ultimi, ne abbia tuttavia lungamente tollerato l'utilizzo funzionale), in Foro it., 2017, II, 89; Notiziario giurisprudenza lav., 2017, 148; Dir. relazioni ind., 2017, 181 (m), n. DAGNINO

T. Roma, 24-03-2017.

Ai sensi dell'art. 4, 2º comma, l. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 23 d.leg. n. 151 del 2015, ai fini dell'individuazione dello strumento di lavoro occorre aver riguardo allo strumento che sia nella disponibilità del dipendente e da questi effettivamente utilizzato nell'adempimento della prestazione, diversamente da quanto avviene con gli strumenti di controllo di cui all'art. 4, 1º comma, rispetto ai quali il lavoratore è

T. Roma, 16-09-2016.

Il licenziamento disciplinare basato sulle videoriprese delle telecamere a circuito chiuso non previamente autorizzate, come espressamente richiesto dal 2º comma dell'art. 4 stat. lav. (vecchio testo), è illegittimo per carenza di giusta causa, posto che le garanzie procedurali imposte dalla norma trovano applicazione anche ai c.d. controlli difensivi quando l'oggetto di questi ultimi sia l'esatto adempimento della prestazione lavorativa e non la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro, in Riv. giur. lav., 2017, II, 307 (m), n. DE SANTIS

Garante protezione dati personali, 22-12-2016.

Il datore di lavoro non può accedere in maniera indiscriminata alla posta elettronica o ai dati personali contenuti negli smartphone in dotazione al personale in quanto si tratta di comportamenti illeciti contrari non solo alle regole sulla privacy ma anche alla disciplina sui controlli a distanza del lavoratore, in Guida al lav., 2017, fasc. 10, 17, n. GREMIGNI

Cass. civ., sez. lav., 15-06-2017, n. 14862.

Ai sensi dell'art. 4 l. n. 300 del 1970, costituisce controllo a distanza l'attività che abbia ad oggetto la prestazione lavorativa ed il suo esatto adempimento, restando esclusa dal campo di applicazione della norma quella che sia volta ad individuare la realizzazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente, idonei a ledere il patrimonio aziendale sotto il profilo della sua integrità e del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti, in Notiziario giurisprudenza lav., 2017, 641

Cass. civ., sez. lav., 10-11-2017, n. 26682.

In tema di controllo del lavoratore, la duplicazione periodica dei dati contenuti nei computer aziendali, preventivamente nota ai dipendenti, esula dal campo di applicazione delle garanzie procedurali imposte dall'art. 4, 2° comma, stat. lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui al art. 23, 1° comma, d.leg. n. 151 del 2015), se effettuata a tutela di beni estranei al rapporto di lavoro, quali l'immagine dell'azienda e la tutela della dignità di altri lavoratori, e non riguardi l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto stesso (nella specie, la suprema corte ha ritenuto legittimo il controllo effettuato dalla datrice di lavoro sulla posta elettronica aziendale di un dipendente accusato di aver inviato una serie di e-mail contenenti reiterate espressioni scurrili nei confronti del legale rappresentante della società e di altri collaboratori, nonché apprezzamenti negativi nei confronti dell'azienda in quanto tale).